

Libertà di insegnamento

Per una magistratura educante

Ermanno Testa

La Costituzione garantisce la libertà di insegnamento. L'art. 33, al primo comma, recita: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Tale formulazione fu avanzata di comune accordo dal comunista Concetto Marchesi e dal democristiano Aldo Moro, entrambi relatori in una delle sottocommissioni dell'Assemblea Costituente. Quel principio, derivante dalla tragica esperienza dei sistemi totalitari che prima della guerra avevano asservito alla propaganda e all'indottrinamento ideologico la cultura, la scienza e la scuola, fu in verità l'appiglio, in Commissione e poi in Aula, per un serrato dibattito tra esponenti laici e cattolici sulla "piena libertà", in rapporto ai diritti e agli obblighi da fissare per legge, da assicurare alle scuole "non statali che chiedono la parità". Da tale confronto, in primo luogo, trae origine il quarto comma del medesimo articolo: "La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali". In esso emerge evidente lo scompensamento tra la "piena libertà" assicurata alle scuole non statali che chiedono la parità, cioè ai loro gestori, e il totale silenzio circa lo statuto di chi nelle medesime scuole insegna; mentre, per gli alunni di quelle stesse scuole, viene resa esplicita la garanzia di "un trattamento scolastico equipollente". Tutto ciò rivela una relativa minore attenzione dell'Assemblea Costituente al tema della libertà di insegnamento correlata alla specifica condizione individuale del docente.

Nel tempo ci pensa la Corte Costituzionale ad affermare che la libertà di insegnamento rappresenta "quasi una prosecuzione ed espansione" della libertà della scienza e dell'arte, riconoscendo che essa vale per tutti i docenti, di qualunque ordine e grado (1972). Affermazione importante in quanto fa della libertà di insegnamento oltre che una garanzia individuale per ciascun docente una condizione di interesse generale. Il dibattito quindi, in concomitanza con l'assunzione in servizio di nuovi docenti in una fase ('60/'70) di grande espansione scolastica, si allontana in parte dalle dispute ideologico-istituzionali per concentrarsi sulla libertà d'insegnamento come diritto individuale di libertà. Un diritto, perciò stesso, in grado di garantire nella scuola dello Stato una pluralità di voci tale da salvaguardare la 'neutralità' del servizio pubblico. Del resto sul fatto che "non esistono né arte né scienza ufficiale o di Stato", si era pronunciata in precedenza la stessa Corte.

Nella pubblicistica specializzata, al tema della libertà d'insegnamento si accompagna sistematicamente per i docenti quello dei doveri di solidarietà collettiva verso i destinatari del servizio scolastico, con esplicito riferimento all'art. 31 della Costituzione ove si afferma che la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù. Più nel merito, si sostiene, ad esempio, che l'insegnamento deve essere impartito su un contenuto normalmente riconosciuto come proprio della materia insegnata e che deve tener conto della capacità di apprendimento degli allievi; si richiama inoltre il divieto di farne uso a fini di propaganda o di proselitismo politico. La neutralità dell'insegnamento tuttavia non può significare assenza di una posizione personale del docente, purché informi gli studenti sulle tesi diverse da quelle che egli sostiene per garantirne l'obiettività. C'è qui l'eco di una diffusa politicizzazione, vera o presunta, perseguita o temuta, e sistematicamente contrastata con modalità, a sua volta, molto ideologiche...

Per quanto riguarda la normativa, un segnale forte in materia viene dalla legge delega 477/74 e dai successivi Dpr, volta a normare, dopo gli sconvolgimenti del Sessantotto, l'intero arco della vita professionale dei docenti inquadrandone lo stato giuridico, cioè l'esercizio delle funzioni, dei diritti e dei doveri. In tema di libertà così recita l'art. 1: "Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi". Il Testo Unico delle leggi sull'istruzione (D.lgs. 297/94) raccoglie molte delle norme del 1974: in esso si stabilisce che "ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente" (art. 1); che l'azione di formazione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni (art. 2) e che la scuola è una comunità che interagisce con una più vasta comunità sociale e civile (art. 3). Inoltre, nel Dpr 275/99, si precisa che l'autonomia delle Istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale (art.1).

In generale, per la soluzione del possibile conflitto tra il diritto individuale alla libertà d'insegnamento e il dovere pubblico di prestare una attività educativa adeguata a garantire il diritto all'apprendimento, la dottrina più avanzata e il quadro normativo sembrano trovare una regola interpretativa in un principio di ragionevolezza nella utilizzazione dei due istituti tale che, in un quadro di adeguatezza del servizio scolastico, non sia discriminato né il docente né il discente.

Tale ponderata elaborazione, che non riguarda ovviamente le situazioni di palese o dichiarato disimpegno professionale, oggetto di attenzione

amministrativa, trova nell'istituto del Collegio dei docenti la sua concretizzazione. Al Collegio infatti è attribuito "il potere di deliberare in materia di funzionamento didattico" e in particolare di curare "la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare". Un potere che il Collegio deve esercitare "nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente" (D.lgs. 297/94, art. 7). Esso è l'organismo che in una condizione di collegialità, cioè all'interno di una comunità, rende concreta la libertà culturale e didattica di ciascun docente insieme vincolandola al dovere professionale di garantire il diritto all'apprendimento degli allievi. Si tratta di una fondamentale attribuzione che assegna valore istituzionale al servizio scolastico: infatti, rispettare nel Collegio la libertà d'insegnamento di ciascun docente, significa assicurare in ogni scuola dello Stato, attraverso la presenza di una pluralità di voci, la 'neutralità' del servizio pubblico. È bene considerare che, per quanto si sia dilatato, a causa del maggiore dimensionamento degli Istituti scolastici, il numero dei suoi componenti, tale da dar luogo a riunioni dall'andamento assembleare, il Collegio mantiene una sua specificità, de iure e de facto, rispetto all'Assemblea. A differenza di questa - riunione di più persone per discutere e decidere su problemi di interesse comune - l'istituto del Collegio si fonda su un corpo di persone unite dalla medesima professione e investite di un medesimo incarico pubblico e perciò titolari di uguale autorità. Per questo nel Collegio è esclusa qualsiasi forma gerarchica/autoritaria e ogni decisione matura attraverso il dialogo e il confronto. Questo è il motivo per cui del Collegio fanno parte tutti i docenti della scuola, indipendentemente dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione: docenti di ruolo, incaricati, supplenti o di sostegno (e anche di religione cattolica), in quanto svolgono una attività professionale comune, operano alla pari, ciascuno secondo le proprie scelte culturali e professionali, alla definizione del progetto educativo elaborato dal Collegio. Nel Collegio dei docenti, per sua natura, coesistono più voci, a volte distanti, per ideologia, orientamento culturale, metodo educativo, temperamento. Nella qualità del suo operare tuttavia sta la garanzia autorevole dell'autonomia e della dignità professionale di ogni suo componente e per traslato, del valore istituzionale di ciascuna realtà scolastica dello Stato. Infatti nel deliberare sul funzionamento didattico del circolo o dell'istituto il Collegio riconosce implicitamente validità professionale all'operato di ogni suo componente anche se non in sintonia o in palese dissenso con le scelte della maggioranza, dal momento che l'obbligo di garantire "attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni" si compenetra con "l'autonomia professionale (di ciascuno) nello svolgimento

dell'attività didattica, scientifica e di ricerca". In ogni caso al Collegio spetta anche il compito di pronunciarsi in corso d'opera valutando periodicamente "l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati" e di proporre, ove necessario, "opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica", nonché di promuovere "iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o d'istituto".

Una funzione così complessa e decisiva per la qualità e l'efficacia del servizio scolastico, richiede strumenti organizzativi adeguati in grado di operare con continuità anche pluriennale: la creazione dei Dipartimenti all'interno di Collegi così numerosi – ma il numero elevato di componenti può rivelarsi una risorsa – appare da tempo l'unica via percorribile. La normativa, in coerenza con il principio della libertà di insegnamento, non indica se non a grandi linee il *modus operandi* dei Collegi, conseguente al disegno educativo che intendono seguire. In genere la necessità di progettare percorsi curricolari specifici per discipline induce alla creazione di Dipartimenti disciplinari per definire le conoscenze e le competenze necessarie ad una attività scolastica in grado di determinare significative esperienze educative, culturali e comportamentali. Ma il Dipartimento è anche il luogo dove individuare percorsi e modalità di aggiornamento professionale, tali da assicurare, in relazione alla disciplina insegnata, anche quel complesso di competenze scientifiche "umane" (pedagogiche, psicologiche, esperienziali, tempistico-organizzative...), tali da motivare gli allievi ad una maggiore disposizione all'apprendimento e all'acquisizione di competenze persistenti. L'organizzazione per Dipartimenti disciplinari impone altresì la creazione di un Dipartimento per il Coordinamento della Didattica (D. Chiesa), compito che non può essere lasciato solo al Dirigente scolastico (*ibidem*); e ciò anche in base al principio di autonomia e di libertà professionale dei docenti.

Quanto più efficace sarà il Collegio nell'azione di programmazione, sviluppo metodologico e didattico, sostegno professionale, attivazione di misure migliorative degli esiti educativi, tanto più la professione docente potrà acquistare (o riacquistare) nella società quell'autorevolezza derivante dalla sua insostituibile funzione culturale e civile, un ruolo da magistratura educante attiva in ogni territorio del Paese.

E il Collegio dei docenti risulterà autorevole anche nell'esercitare di fatto una efficace moral suasion in difesa della libertà di insegnamento di ogni suo componente, qualora questi, per particolari condizioni ambientali, risultasse oggetto di pressioni improprie circa le sue scelte educative.

16 maggio 2022